

Si è parlato di una cena che qualche sera prima egli avrebbe pagato ad alcuni suoi amici nella locanda della Pigna; ma oltre che non si saprebbe comprendere quale relazione potesse avere quella cena con l'assassinio, la cena istessa non fu che un sogno, un'idea di quel misterioso confidente che ne tenne parola al Dal Re, ancora non si poté trovare chi ne appoggiasse l'asserto di alcuna guisa nè fra i camerieri della locanda, nè fra le persone che si disse esservi intervenute.

Per Luigi Mariotti, e per Giuseppe Malaguti ugualmente non si sa, non si vede, non si potrebbe indovinare la causa impulsiva, questa che dovrebb'essere la pietra fondamentale dell'edificio accusatorio, il primo anello della catena degl'indizi che si pretende di avere raccolto. E Mariotti rimarchevolissimo per la sua pinguedine; e Malaguti storpio e zoppicante; non si saprebbe comprendere come volessero e potessero adattarsi a prendere una parte qualunque al misfatto, seppure non si supponga che fosse ad essi entrata in corpo la mania di farsi scorgere, e di essere conosciuti, e probabilmente ancora arrestati in flagrante reato. D'altra parte Mariotti allegò un' *alibi*, del quale se non poté raggiungersi la piena prova perchè il testimonio Magnanelli non ripeté nel pubblico dibattimento le precise cose che aveva depresso al giudice Istruttore, si ebbe però quanto basta a persuadere della probabilità che la di lui allegazione sia vera. E in rapporto del Malaguti ancora vuolsi avvertire che se il Fridiani altra volta avea detto essergli sembrato che andasse un po' sciancato colui ch'egli incontrò per la via Gerusalemme, avea detto pure che colui gli era sembrato uomo di età avanzata, e per nulla corrispondente al Malaguti.

Che poi abbia in qualche modo concorso, o contribuito, od anche semplicemente assentito a quell'assassinio il Filippo Palmerini per la Difesa è stranezza, è absurdità maggiore che mai. Palmerini che dalla Questura non avea mai ricevuto disturbi di alcuna specie; che ne avea anzi ottenuto ogni favore, e per fino la patente per la caccia; egli che dopo tante e tante inquietezze sofferte nel tempo trascorso avea finalmente acquistata la sua pace, e potea riposarsi tranquillo fra le braccia della donna amata; egli che in quel tempo era anche infermo di dolorosa malattia, era moralmente impossibile che prestasse il suo consenso e la sua cooperazione per un'assassinio nel quale egli non avea e non poteva vedere il minimo interesse. Si è osato dire ch'ei desse le sue pistole e il revolver a Mariotti onde servirsene ad uccidere i due Ispettori; ma fu provato che tanto le pistole, quanto il revolver ei li acquistò alcun tempo dopo avvenuto il misfatto. Si è osato dire che Mariotti con le pistole di Palmerini facesse i colpi, o almeno uno dei colpi da cui gl'Ispettori rimasero uccisi, — e poi fu conosciuto, e bisognò convenire che i due colpi partirono dalla schioppa di Pio Bacchelli; sicchè fatta anche l'ipotesi che Palmerini avesse dato a Mariotti le proprie sue armi, subitochè queste non servirono alla esecuzione del reato non si sarebbe mai nel caso che la legge contempla e richiede per costituire la complicità.

Contro Angelo Matteuzzi in fine non altro si allega che il reperimento della schioppa di Bacchelli in luogo prossimo alla sua abitazione: ma è risultato che in quel luogo aperto a tutti chiunque poteva portarsi a sua voglia: è rimasto stabilito che non di rado sotto quel portico si ricovravano persone estranee o al Matteuzzi ignote del tutto. E non si creda ch'egli opponesse difficoltà e avversasse la denuncia e la consegna dell'arma rinvenuta, perchè anzi egli andò col Masetti all'ufficio dell'Ispettorato per denunciarlo con lui: fu rimandato perchè si disse bastante la denuncia di un solo, e specialmente di quello che l'aveva trovata.

Combattuti così tutti gl'indizii, tutti gli argomenti che l'accusa ha raccolto per puntellare la testimonianza del Campesi, e del Ferriani, la Difesa trova che l'accusa non ha altro fondamento che la parola di coloro i quali non possono essere creduti mai, e che anche meno meritano di essere

creduti in rapporto di questo reato in ordine al quale Campesi segnatamente è caduto in tante contraddizioni che fanno palesi le sue menzogne, le sue falsità.

## VII.

#### Assassinio mancato sulla persona del Questore Pinna.

L'assassinio di Grasselli e Fumagalli, dice il P.M., non avea prodotto l'effetto che si era operata. La questura non era rimasta sconcertata e atterrita; non avea ceduto il campo, non si era data alla fuga. Essa continuava nelle sue indagini; e queste spingendo con alacrità anche maggiore era rivenuta ormai sulla traccia di coloro che formavano l'infesta associazione da cui questa città era incessantemente afflitta e turbata. A capo della questura medesima trovavasi un uomo la di cui energia la di cui intelligenza, la di cui operosità avevano assai degnamente rimpiazzata la perdita che si era fatta del Grasselli e del Fumagalli. Quindi si avvisò omai necessario lo sbarazzarsi anche di quest'uomo, si conobbe che alla associazione interessava di spegnere la vita del Questore cav. avv. Pinna, e nel giorno 23 marzo 1862 nel mentre che l'avv. Pinna in unione dello ispettore avv. Baccarini e del delegato di P. S. dott. Casati, si recava all'albergo dell'Italia, secondo era suo solito, onde pranzarvi, circa le sei ore e mezzo pomerid. in via Pietrafilta, fu scagliata contro di lui una bomba o granata detta all'*Orsini*, la quale esplodendo ferì il Baccarini nel maleolo del piede destro, ma per buona sorte non arrecò maggiori disastri, non spense la vita di vita di alcuno. Non è a dubitare secondo il P.M. che quel proiettile fosse scagliato con l'intenzione di uccidere, e che fosse atto ad uccidere; non è a dubitare che sia stata un' accidentalità, un caso forse unico più che raro se non fu cagione di morte ad alcuna delle persone contro cui fu scagliato, e che giusta ogni probabilità avrebbero dovuto perirne.

La qualità del mezzo che fu posto in opera, disvela troppo aperto l'intendimento, la volontà di chi lo adoperava, e rende noto pur troppo che il proposito era di uccidere e non già di ferire soltanto, secondochè la difesa si è ingegnata di far ritenere. Imperciocchè sarebbe strano ed assurdo il credere che per essere venuto meno l'effetto che una data azione doveva produrre, per non essersi raggiunto lo scopo a cui si mirava, per non aver potuto fare tutto il male che si voleva, per non essere riusciti ad uccidere, ma solamente a ferire, si debba solo tener conto del fatto ossia dell'effetto materiale che ne risultò, e non della intenzione e dei mezzi con cui si procurò che questa venisse pienamente attuata.

A rispondere di questo reato il P. M. chiama Bertocchi Gaetano, Paggi Giuseppe, Caselli Cesare, e Palmerini Filippo.

Gaetano Bertocchi nel carcere di Voghera confidò al Campesi se essere colui che avea scagliata la bomba contro il Questore. Egli si esprimeva dicendo, essere stata veramente una fatalità toccare a lui di lanciare la bomba contro al Pinna, come al suo cognato Mariotti era toccato di uccidere i due ispettori Grasselli e Fumagalli. Bertocchi in Voghera diceva a Campesi che Caselli e Paggi erano stati incaricati di spiare i passi del Questore e di dare il segnale; che la bomba era stata trasportata dall'osteria della Palazzina all'osteria del Falcone per averla in luogo meno lontano; che dopo il fatto egli erasi ricoverato nella casa di Palmerini il quale era sciente e assenziente al fatto. E queste dichiarazioni fatte da Bertocchi a Campesi in Voghera, sarebbe accertato anche dal comandante Balla il quale accennava già ne' suoi rapporti che per mezzo di

Campesi avea saputo che Bertocchi aveva lanciata la bomba, che Paggi e Caselli erano stati coloro che avevano sorvegliata l'esecuzione del reato; che la bomba era stata portata e quindi presa nell'osteria del Palmerini. Campesi esaminato dal giudice istruttore, e poi qui con giuramento conferma ch'ei seppe da Bertocchi in Voghera di cui aveva fatto cenno a Balla; ed aggiunge che le cose medesime gli sono state ripetute e confermate successivamente dall'istesso Palmerini, e del Gaetano Tugnoli, ambedue i quali gli confidavano che tutto passò secondo che Bertocchi gli aveva narrato.

A conferma delle dichiarazioni fatte da Campesi, stanno le lettere delle quali ha parlato già sin da principio, cioè le lettere che Bertocchi scriveva in Voghera ed a Campesi consegnava, affinché recandosi questi a Bologna le avesse consegnate a Palmerini, ed a Sabattini.

In proposito delle quali lettere uopo è rimarcare come in quelle Bertocchi rammentasse alla persona o persone a cui erano dirette, il giuramento fatto nel mese di marzo. Ed è uopo ancora di rimarcare come in altra lettera della quale esiste copia negli atti, e che Bertocchi confessa di avere scritto, e Palmerini di aver ricevuto, vivamente si raccomandasse di non dimenticare com'egli nel pomeriggio del 23 marzo, la domenica dopo S. Giuseppe, erasi trattenuto sempre nell'osteria del Palmerini medesimo. Strana premura questa in un uomo che credeva di essere stato arrestato unicamente per la festa di ballo in casa Pasquali; per un uomo che di questa festa soltanto era stato interrogato dal giudice; che niuna richiesta aveva avuto intorno al mancato assassinio Pinna; che di quell'assassinio allora non era venuto in sospetto ad alcuno. E strana anche più la coincidenza di quel 23 marzo col giuramento che dicevasi fatto nel mese stesso.

Relativamente a Giuseppe Paggi il livore e l'odio ch'egli si aveva contro gli ufficiali di questura son già provati da quanto si accennava poc'anzi parlando di quei discorsi da lui tenuti in Firenze, e di quello stropicciar delle mani sulla uccisione di Grasselli e di Fumegalli. Nè basta; nel marzo 1862, pochi giorni prima che si attentasse alla vita del Questore Pinna, giungeva al Mariotti la lettera di Paggi, nella quale sono nuovamente lamentati i vili arbitrii della questura di Bologna commessi, e, nella quale lettera è detto che a Genova la questura procedeva a regola dello Statuto. Più in quella lettera evvi un poscritto: *Dirai al frittolaro che oramai è tempo di friggere*, poscritto, il quale il P. M. crede, racchiuda un senso tremendo cioè di stare pronti ormai a menar le mani per abbattere coloro che all'associazione potessero fare il menomo ostacolo in qualsiasi modo. E qui il P. M. crede ancora notevole come circa un mese prima erasi commesso il ferimento ad offesa di altra persona per nome Antonio Chioccoli, il quale fu colpito di pugnale alle reni; ma fortunatamente la ferita non gli fu di grave conseguenza. Il Chioccoli non aveva veduto il feritore; egli non aveva nemici; egli non poteva immaginare per opera di chi gli era stato vibrato quel colpo; Ma successivamente poté arguirsi che Chioccoli fosse stato scambiato per la persona del Pinna, dappoiché la sua figura avea una certa rassomiglianza con quella del Questore, e dappoiché il luogo ove fu ferito, era luogo ove il Pinna soleva soffermarsi; lo che secondo il P. M. sarebbe indizio che già da qualche tempo tramava contro la vita di Pinna, e che l'associazione di malfattori avea risoluto di spacciarsi di lui. Intanto contro il Paggi, oltre l'odio che per l'interesse dell'associazione, ed anche per se stesso avea contro la questura; oltre a quella lettera sta ancora il fatto ostinatamente da lui negato che in quel giorno 23 marzo ebbe a ricondursi da Genova a Bologna d'onde subito ripartì per essere a Genova l'indomani, e tornar di nuovo a Bologna il dì susseguente. Egli ha voluto sostenere che ciò non sia vero, e che nel giorno 23 egli non si allontanasse da Genova e suoi dintorni: ma il testimonio Nadalini venne a smentirlo e depose com'egli nel giorno 23 fosse qui; e la deposizione del Nadalini è pure confermata dalla nota presentata dall'albergatore della *Croce di Malta* in Genova, dalla quale risultò che nel giorno 23 marzo il Paggi niuna spesa ebbe a fare in quell'al-

bergo dov'era alloggiato. Sta pure contro del Paggi, la deposizione di un Migliorini il quale afferma che qualche tempo prima esso Paggi, incontratolo per via ebbe a chiedergli, se si brigasse più di sparare i mortaletti come soleva fare da fanciullo in Budrio sua patria; e quindi gli propose di lanciare una palla in un luogo, ed in un momento che gli sarebbe indicato, offerendogli in compenso una somma di 60 scudi. E il guardiano delle carceri ne ha assicurato come ultroneamente il Migliorini dimandasse di conferire col giudice istruttore per rivelargli quel fatto, senza che vi fosse stato mai chi pensasse a spronarlo, ed indurlo a tale deposizione.

Le quali circostanze ad avviso del P. M. concorrendo a dimostrare la reità del Paggi concorrono a rendere più evidente che mai la realtà delle confidenze che Bertocchi fece a Campesi in Voghera, o la verità delle cose che disse Bertocchi tanto riguardo a se, quanto riguardo ad altri.

E così ancora in rapporto del Palmerini il P. M. osserva essere accertato il fatto che Bertocchi dalle carceri di Voghera gli scrisse quella lettera nella quale gli raccomandava che se venisse esaminato intorno al giorno 23 marzo si rammentasse di dire che egli era stato sempre in casa sua; e quindi che il 23 marzo era la domenica dopo S. Giuseppe. Le quali parole scritte al Palmerini dimostrano, secondo il P. M., come il Palmerini medesimo fosse un complice del Bertocchi, e come il Bertocchi, stimasse salutare e necessario ad entrambi il curare che in ogni eventualità vi fosse congruenza fra i detti dell'uno ed i detti dell'altro.

E se anche volesse credersi che il Bertocchi intendeva con ciò, ad avere la testimonianza del Palmerini, per istabilire la sua coartata; quel modo di scrivere spiegherebbe sempre abbastanza come Palmerini era sciente e dell'accaduto nel giorno 23 marzo, e della parte che Bertocchi avesse avuto nel fatto che in quel giorno era avvenuto. Ne si dica che se Palmerini e Bertocchi avessero avuto insieme una qualche criminosa intelligenza, qualora il Palmerini fosse stato un complice, fra di loro si sarebbero già prima stabiliti i concerti, e presi gli accordi per non trovarsi in contraddizione l'uno coll'altro. Pur troppo accade quasi sempre che nel commettere un reato, non si calcola tanto la possibilità di essere scoperti e non si prendono così esatte misure da trovarsi poi preparati ad ogni evento; questo dice il P. M. è una fatalità dei malfattori, ed è una fortuna che Dio ha concesso alla società per poterli raggiungere e punire. Per tal modo le deposizioni di Campesi verificate per ogni lato da tante e tante circostanze che risultarono dal dibattimento, convien che acquistino necessariamente quel valore e quella forza che ha sempre la verità, e nel titolo di che ora trattiamo sembra al P. M. che abbiano chiarezza e accertata nella maniera più incontestabile la colpevolezza del Bertocchi, del Paggi, del Palmerini, e del Caselli ancora, — il qual Caselli volle provare, ma non riuscì altrimenti a provare che nel momento in cui fu consumato il reato si trovasse nella propria osteria, talchè gli fosse possibile di prendere in quello una parte qualunque. I testimoni indotti a tal uopo stabilirono solo che poco dopo il fatto egli trovavasi alla osteria, ma fu verificato che sarebbesi stato sempre un tempo più bastante per condurvisi anche dal luogo in cui si era commesso il misfatto. Per cui il P. M. conclude chiedendo che Voi dichiariate colpevoli i quattro accusati.

La Difesa rispondendo ripete sempre che Campesi è un uomo al quale non si può prestare alcuna fede, che egli inventò tutti i racconti che disse avuti da detenuti, anzi estorti ai detenuti stessi con inganni e con frode. La difesa risponde che quanto alle lettere che il Campesi affermava essere state scritte da Bertocchi per consegnarle al Palmerini ed al Sabattini, fu dimostrato come quelle lettere si scrivessero per conto e commissione di Campesi il quale le riferiva ad affari di giuoco; quindi tutto ciò che narra il Campesi, secondo la difesa, non deve essere creduto. Aggiunge poi che relativamente al Paggi sono qui da rammentare le cose già accennate e dette in proposito all'assassinio Grasselli e Fumagalli e cioè come non sia vera che egli nutrisse alcun odio alcun livore verso gli impiegati di Questura.

Quanto a quella lettera che il Paggi ebbe spedito da Ge-

nova, al Mariotti, la difesa ripete le osservazioni fatte altre volte, cioè che quella era una lettera indifferente scritta da amici ad amici in tuono scherzoso e non alludeva in verun modo a reati, e molto meno importava eccitamento o ingiunzione che qualche misfatto fosse commesso. La espressione; *Dirai al frittolaro che ormai è tempo di friggere*, il Paggi, secondo la Difesa, l'ha spiegato ormai abbastanza, inquantochè trattandosi in quel tempo di una spedizione che nell'interesse nazionale il partito a cui egli appartiene si proponeva di fare, veniva ad indicare agli amici che si avvicinava il tempo in cui si sarebbe fatta la guerra.

Sulla venuta di lui a Bologna, la Difesa osserva che il Nadalini ebbe a prendere un equivoco dappoichè Paggi si condusse a Bologna il 25 marzo per assistere ad un congresso della Società Emancipatrice, che doveva avere, siccome ebbe luogo quella medesima sera. Nel giorno 23 Paggi non si trovava a Bologna, Nadalini scambiò la festa del 25 per la domenica del 23; ma quando pure si volesse tener conto della affermata del Nadalini, la Difesa osserva che Paggi non poteva essere giunto a Bologna che con l'ultimo convoglio, il quale giungeva qui poco innanzi alle sei pomeridiane. Or se Nadalini afferma ch'egli appena giunto si portò alla sua abitazione, e vi si tratteneva alcun poco, talchè gli era impossibile di trovarsi sul luogo del reato, e avere in questo la benchè minima parte.

Quanto poi al detto del Migliorini, la Difesa osserva che costui depose di cose false, di cose che sono assolutamente impossibili. Come credere che Paggi un mese e mezzo prima che avvenisse il misfatto andasse in cerca della prima persona che gli capitava, per proporgli di lanciare una bomba? Col Migliorini il Paggi non avea relazione alcuna, lo avea veduto forse da fanciullo, allorchando Paggi non avea ancora abbandonato il domicilio in Budrio sua patria. Or dunque come credere che incontrando il Migliorini a caso per una via di Bologna, gli si facesse avanti proponendogli una tal cosa? Daltronde non è vero che coloro che erano aggregati all'associazione erano capaci di ogni misfatto? Ora come e perchè si avrebbe dovuto andare in cerca di un terzo estraneo, quando all'associazione non mancavano le braccia per commettere misfatti? L'asserto del Migliorini, secondo la Difesa è veramente falsa ed assurda, perchè impossibile: quindi la Difesa ritiene che Paggi debba essere ritenuto non colpevole. Così per Caselli la Difesa ritiene che il P. M. non abbia potuto raccogliere niuna prova a di lui carico. Contro di Caselli non vi è che il detto di Campesi. Daltronde egli ha provato per mezzo di due testimonianze che, se non nel momento preciso in cui l'attentato avveniva, certo pochi minuti dopo egli si trovava nella sua osteria, si trovava là in modo assai indifferente, intento al giuoco cosichè egli è moralmente impossibile che si fosse trovato nella via Pietrafitta ove l'attentato fu commesso, e di là si fosse ricoverato nella sua osteria senza offrire una traccia di sbigottimento, un segno della corsa che avrebbe dovuto fare. Relativamente al Palmerini si osservò già anche nell'assassinio Grasselli e Fumagalli come egli non fosse uomo da attentare alla vita di chichessia: fu osservato che egli non soffriva dalla Questura alcuna molestia, che quindi non poteva avere alcun astio od odio contro la medesima, e niun interesse a volerne uccisi gli ufficiali. Nella lettera che Bertocchi ebbe a scrivergli, non si accenna ad altro seconda la Difesa che all'interessamento e alla premura che Bertocchi avea onde Palmerini non dimenticasse la circostanza che Bertocchi trovavasi presso di lui in quel tal giorno, in quel tal momento. Ora se Bertocchi, rammentava questa circostanza perchè vera, e raccomandava a Palmerini di non dimenticarla perchè gli ne rendesse testimonianza non si può da questo arguire, anzi rimane escluso ch'egli fosse un suo complice. D'altra parte la Difesa osserva, che Palmerini in quell'epoca si trovava ammalato, e che egli solo all'indomani seppe da un uomo che gli rendeva servizio, dell'attentato contro il Questore; ond'è che la Difesa ritiene che nè a carico di Paggi, nè di Bertocchi, nè di Palmerini, nè di Caselli siansi raccolte prove di alcuna specie che ne stabiliscono la colpevolezza; e conclude col dimandarvi che Voi, signori giurati, dichiariate che i suddetti quattro accusati non sieno punto colpevoli.

Il Presidente continua a fare il riassunto degli altri titoli,

tenendo sempre lo stesso metodo: narra cioè i fatti, e riferisce imparzialmente le prove che stanno tanto contro che a favore degli accusati, e poscia conchiude il suo riassunto dicendo:

Signori giurati! — Io ho richiamato alla vostra memoria i diversi fatti che formano il soggetto delle diverse imputazioni di cui gli accusati sono chiamati a rispondere. Le circostanze più salienti, i fatti più rilevanti che sono emersi dal dibattimento io ve li ho ricordati; vi ho fatto cenno delle principali ragioni che l'accusa e la difesa hanno dedotto. Il mio compito è finito: ora, signori, principia il vostro. — Quali siano i doveri che la legge vi chiama ad eseguire, quale la missione ch'essa vi affida non abbisognano molte parole per ricordarvelo. Alla fine di questo lungo dibattimento, dopo uditi gli accusati, uditi i testimoni; veduti i documenti, sentiti gli argomenti, sentite le ragioni che furono svolte e contro e in favore di ciascuno degli accusati, la legge domanda il giudizio della vostra coscienza, essa vi chiama a dire qual sia la vostra intima convinzione, e dichiarare se secondo questa ciascuno degli accusati sia o no colpevole dei reati che gli furono apposti.

Voi dunque o signori non avete che a consultare voi stessi, e interrogare la vostra coscienza. Spogli di qualunque preoccupazione, senz'amore, senz'ira, senza riguardi di alcuna specie, rinchiusi nella camera delle vostre deliberazioni — Voi signori avrete solo presenti le risultanze del dibattimento, e pesandole tutte con la più fredda imparzialità ne trarrete la norma per determinare la convinzione vostra, e per dire se gli accusati siano ovvero non siano colpevoli.

La città che ha preso tanto interesse a questo dibattimento attende ansiosa di conoscere il vostro giudizio per conformare a quello anche il suo, per conoscere qual sia la verità sulle accuse che contro i giudicabili furon portate. Essa attende di sapere da Voi se debba veramente far segno di una giusta riprovazione sciagurati che la funestarono coi loro reati; o se debba rallegrarsi vedendo ridonati a libertà e ricondotti da Voi in mezzo ad essa altrettanti innocenti.

Terminato il riassunto del dibattimento, il Presidente legge e propone ai signori giurati 467 quistioni (vedi puntate N. 287, 288, 289 e 290 in cui le quistioni sono riferite insieme al verdetto dei giurati) ed interpella se le Parti intendono di fare osservazioni.

L'avv. Mazzucchi propone alcune modificazioni e variazioni ai quesiti: modificazioni e variazioni che vennero rigettate dalla Corte.

Non riferiamo le istanze dell'avv. Mazzucchi per evitare inutili ripetizioni, essendo le dette istanze contenute nell'ordinanza che le rigettava e che noi pubblichiamo.

#### ORDINANZA

La Corte.

Sulla istanza incidentale sollevata dalla difesa perchè le quistioni formulate dal Presidente sul reato di associazione siano modificate chiedendosi ai giurati se ciascuno degli accusati sia colpevole dell'anzidetto reato di *associazione di malfattori all'oggetto di delinquere contro le proprietà per avere dal 1859 al marzo 1862 fatto parte di una banda di non meno che cinque malfattori, organizzata con capi, disciplina, e convenzioni per rendere conto, distribuire, o dividere il prodotto dei reati*; con modificarsi altresì quelle che in via subalterna sono state proposte per alcuni degli accusati medesimi, fra cui il Giovanni Sabattini, il Filippo Palmerini, l'Ignazio Tomba ed altri, dovendosi interrogare i giurati se dal 1859 al marzo 1862 abbiano *scientemente e volontariamente prestato luogo di riunione a detta banda (organizzata) od a parte di essa*; e modificarsi ancora la questione quarta sul reato di ritenzione di armi insidiose aggiungendovi la ricerca se le armi trovate in uno dei locali

annessi nell'osteria del Sabattini fossero in luogo aperto ai concorrenti dell'osteria medesima.

Sentiti i difensori degli accusati che instarono come sopra: Sentito il Pubblico Ministero:

Vedute le questioni formulate dal Presidente:

Considerato che l'art. 480 del codice di procedura penale prescrive la formola con cui i giurati debbano essere interrogati accennando che le questioni debbono essere proposte nel modo seguente — *L'accusato è egli colpevole del reato di.....* — alla quale formola attenendosi il Presidente ha proposto la domanda — *L'accusato è egli colpevole del reato di associazione di malfattori* — ch'è appunto il reato per il quale essi furono posti in causa;

Che non dovendo i giurati rispondere in modo astratto e generico se alcuno sia o no colpevole di un dato reato, ma se ne sia colpevole in relazione ad un fatto concreto e preciso del quale essi esclusivamente giudicano e la esistenza e la moralità; è debito del magistrato di esprimere nella quistione le circostanze del fatto attribuito all'accusato in quanto queste costituiscono il reato contemplato dalla legge, acciò i Giurati nel medesimo tempo che giudicano del fatto, giudichino ancora della sua moralità, e decidano se l'accusato sia o non sia colpevole;

Che in coerenza di questi principii, il Presidente ha nelle quistioni attuali chiamato i giurati a decidere se gli accusati siano colpevoli del reato di associazione di malfattori per avere posteriormente al primo maggio 1860 in Bologna fatto parte di una così detta *balla* ossia *banda* di malfattori associatisi in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le proprietà;

Che tale domanda comprende esattamente tutti gli estremi del fatto che a termini dell'articolo 4, 26 del codice penale *costituisce* il reato di associazione di malfattori;

Che inopportuno vorrebbe complicare la quistione e renderne più scabrosa la soluzione includendovi circostanze e fatti che possono essere il mezzo di prova e di dimostrazione della esistenza del reato, ma che non sono essenziali a costituirlo;

Che l'epoca del primo maggio 1860 era ed è necessario fissarla perchè soltanto da quella data, l'attivazione del codice penale in questa Provincia dove la preesistente legislazione non contemplava il reato di associazione di malfattori;

Che la questione sull'aver prestato *luogo di riunione a persone le quali formavano parte di una balla o banda di malfattori* è anch'essa in piena congruenza con la legge la quale tiene responsabile chiunque presti luogo di riunione anche a parte della banda com'è detto nell'art. 429, del codice penale, giacchè non si ricerca già se si sia dato alloggio o ricovero a qualche individuo appartenente ad una banda, ma *luogo di riunione a persone le quali formavano parte di una banda*;

Che il domandare ai giurati se le armi del Sabattini si ritenessero in luogo aperto ai concorrenti dell'osteria o non avrebbe senso, o potrebbe solo fornire occasioni di dubbii e difficoltà sul significato della loro risposta; laddove i giurati che udirono tutto ciò che in tale rapporto la difesa ha detto, e che debbono apprezzare il valore di tutte le circostanze, denno essi soli decidere se il Sabattini sia o non sia colpevole della ritenzione di quelle armi;

Per questi motivi;

Rigetta l'istanza della difesa, ed ordina che le quistioni siano poste ai giurati nel modo e nei termini che sono state formulate dal Presidente.

FEOLI presidente.

G. Sismondi sost. seg.

Contro questa Ordinanza l'avvocato Mazzucchi si riserva di ricorrere in cassazione.

Bologna — Tipi Fava e Garagnani.